**STUDIO LEGALE DE CARO**

***Via Gonzaga n. 37 – Salerno –84125 –tel 089.234372 fax 089.2582840***

***Prof. Avv. Agostino De Caro***

***ordinario di procedura penale nell’Università del Molise***

**RIFLESSIONI SULLE PROPOSTE DI LEGGE**

**C. 392 MOLTENI e C. 460 MORANI**

**Sommario:** 1.L’oggetto della riflessione e qualche puntualizzazione sulla pdl C.460 Morani - 2. Una sintetica evoluzione del giudizio abbreviato dal codice del 1988 ad oggi - 3. In particolare: rito abbreviato e reati punti con la pena dell’ergastolo - 4. Ergastolo: la crisi dell’idea stessa del “fine pena mai”, le nuove frontiere culturali e giurisprudenziali - 5. Rito abbreviato e reati punti con l’ergastolo

**1.L’oggetto della riflessione e qualche puntualizzazione sulla pdl C.460 Morani**

Le due proposte di legge in esame (C. 392 Molteni e C. 460 Morani) hanno un oggetto un argomento di comune interesse: l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati puniti con la pena dell’ergastolo. Pur prescindendo dalle differenti declinazioni procedurali, le due proposte di legge puntano a raggiungere questo obiettivo principale. Ci sono, poi, secondari profili ulteriori che differenziano, in parte, le due bozze.

In particolare, la proposta di legge C. 460 Morani contiene, in più, alcune norme che individuano, (1) per un verso, la Corte di Assise quale giudice naturale a celebrare il rito abbreviato per i reati contro la persona (artt 2 e 5 pdl), di competenza della Corte di Assise, per i quali non è prevista la pena dell’ergastolo ; (2) e, per altro verso, il divieto, per i reati contro la persona, di comparazione tra tutte le circostanze attenuanti (anche speciali) e le aggravanti di cui all’art. 61 n 1 (motivi abietti e futili) e n. 4 (aver agito con sevizie o crudeltà) e un “particolare modo” di calcolare gli aumenti e le riduzioni di pena nel caso di concorrenza tra aggravanti e attenuanti (art. 5 della Pdl); va subito evidenziato, però, un errore ai righi 6 e 7 dell’art. 5 della proposta Morani: qui, il richiamo alle “aggravanti speciali” deve essere corretto in “attenuanti speciali” in quanto il riferimento letterale, nel contesto della frase, sembra riferirsi chiaramente a queste ultime.

Anche se sono aspetti collaterali rispetto al cuore delle proposte di riforma, meritano attenzione e credo che vadano subito individuati i due segmenti normativi ove si annidano peculiarità (il modo di calcolare le riduzioni dovute alle attenuanti in presenza di aggravanti non comparabili) ed un errore linguistico (aggravanti in luogo di attenuanti) sul quale intervenire.

**2. Una sintetica evoluzione del giudizio abbreviato dal codice del 1988 ad oggi**

Il giudizio abbreviato è stato introdotto nel sistema processuale penale con il codice di procedura penale Vassalli, entrato in vigore il 24 ottobre del 1989. L’originario istituto aveva delle peculiarità che lo connotavano come un vero e proprio giudizio allo stato degli atti. Nell’udienza preliminare, infatti, l’imputato poteva chiedere di essere giudicato sulla base degli elementi probatori fino ad allora raccolti. L’ammissione del rito era subordinata al consenso del pubblico ministero ed alla previa verifica sulla decidibilità allo stato degli atti da parte del giudice. In quel contesto, il rito speciale veniva definito, non a caso, come un giudizio a prova bloccata: non poteva, cioè, in nessun caso essere implementato il materiale probatorio utilizzabile per la decisione, “bloccato” (appunto) al momento in cui il giudice, previo consenso del pubblico ministero, lo ammetteva.

La fisionomia del rito abbreviato aveva, però, delle criticità, individuate proprio nel consenso dell’accusa e nella previa verifica del giudice, che, spesso, ne limitavano la fruibilità. Il dibattito dottrinale è stato, all’epoca, particolarmente ricco e ruotava proprio intorno a questi due poli ed alle implicazioni che ne derivavano. Era indubbio, però, che mentre il consenso dell’accusa poteva rappresentare un eccentricità ed un’anomalia (era poco giustificabile, infatti, il dissenso del pubblico ministero sulla piena utilizzabilità dell’attività investigativa che, per definizione, doveva essere completa e quindi capace di reggere un giudizio pieno), la previa verifica giurisdizionale sulla decidibilità delle regiudicanda riconosceva la sua ragion d’essere in una connotazione abbastanza condivisibile: il giudice non poteva essere costretto a decidere anche in presenza di una lacuna probatoria colmabile con un’attività semplice integrativa. Non potendo disporre, però, attività dirette ad arricchire il materiale probatorio, doveva necessariamente respingere la richiesta dell’imputato, ove riscontrava una impossibilità di decidere allo stato degli atti.

La peculiarità del rito fondava sul fatto che il dissenso del pubblico ministero era vincolante e soprattutto era sottratto a qualsiasi obbligo motivazionale che maturava su parametri non tipizzati dalla legge.

Cosi costruito, però, il rito abbreviato ha funzionato poco e non ha assunto quel ruolo realmente deflattivo, auspicato al momento dell’entrata in vigore del codice di rito. Si sperava, infatti, che la deflazione affidata ai giudizi speciali consentisse di ridurre le regiudicande destinate al dibattimento di percentuali vicine a quelle raggiunte nei sistemi di *common law*. La speranza è rimasta, però, tale.

Il dibattito sulla necessaria riforma del giudizio abbreviato è stato, infatti, parallelo al confronto sul recupero dell’efficienza del sistema processuale, inizialmente ancorato alle aspettative connesse all’uso massiccio dei giudizi speciali premiali (giudizio abbreviato, applicazione delle pena si richiesta e procedimento monitorio) ai quali si affidavano le prospettiva deflattive ritenute indispensabili per far funzionare il nuovo processo penale accusatorio.

Il parziale fallimento della deflazione e il conseguenziale ingolfamento del dibattimento ha rappresentato la premessa per pensare ad una riforma che desse maggior slancio proprio al rito abbreviato.

Le prime sostanziali destrutturazione del modello originario sono riconducibili alla Corte costituzionale che, con alcune decisioni, ha man mano messo in discussione alcuni dei tratti procedurali singolari del rito, iniziando col correggere il profilo del dissenso immotivato dell’accusa.

In questa prospettiva culturale, la c d legge Carotti, n. 479 del 1999 ha disegnato un nuovo volto al rito speciale.

L’intervento novellistico ne ha modificato in radice i presupposti originari, determinando il superamento del modello allo stato degli atti che caratterizzava l’originario istituto, trasformandolo da giudizio a prova bloccata in giudizio a prova semplificata.

Alcuni autori lo hanno definito addirittura “dibattimento ad attività probatoria contratta” che col vecchio istituto procedurale condivideva solo il nome.

Con la novella del 1999, il legislatore ha disegnato due nuovi modelli di rito. Il primo, caratterizzato dal diritto assoluto riconosciuto all’imputato di chiedere il rito e di ottenere lo sconto di pena corrispondente, nel caso ovviamente di riconosciuta responsabilità; il secondo, invece, è fondato sulla facoltà di subordinare la richiesta ad un’integrazione della piattaforma probatoria: in questo caso, però, il giudice deve previamente controllare l’ammissibilità del rito, verificando se le acquisizioni probatorie richieste sono effettivamente indispensabili ai fini del decidere e rispettano le finalità di economicità tipiche del rito abbreviato.

L’attuale assetto del rito speciale ne ha ampliato l’utilizzazione anche se siamo lontano dalle percentuali di deflazione auspicate. In realtà, funziona soprattutto nei processi per reati gravi e nei confronti di imputati detenuti; è molto meno scelto dagli imputati liberi, tratti a giudizio per reati meno gravi. In questi casi, a dire il vero, lo spettro della prescrizione funge da deterrente alla scelta del rito più celere.

**3. In particolare: rito abbreviato e reati punti con la pena dell’ergastolo**

Il tema relativo ai complessi rapporti tra la pena dell’ergastolo e la definizione anticipata del processo mediante il rito abbreviato non è certo nuovo. Nei lavori preparatori al codice del 1989 si trova traccia del serrato dibattito, svolto nell’ambito della Commissione redigente proprio in relazione ai criteri di riduzione della pena perpetua. La legge delega del 1987, infatti, si limitava ad individuare la riduzione di un terzo della pena applicata nel caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato senza affrontare il problema dell’esatta individuazione dei criteri di calcolo della riduzione nel caso in esame.

Nel silenzio della legge delega, si ritenne preferibile – e, per certi versi, obbligata – la riduzione fissa a trent’anni della pena dell’ergastolo. La *ratio* della scelta fondava su esigenze di prevenzione generale che giustificavano, per la gravità dei reati normalmente puniti con la pena dell’ergastolo, il richiamo alla pena massima prevista nel nostro codice (cfr. Rel prog. prel. C.p.p. pag. 106).

Ma, poiché il criterio previsto dalla legge delega corrispondeva ad una regola aritmetica di abbattimento della pena da irrogare in concreto, esso non si coniugava in modo convincente con l’indeterminatezza tipica della pena perpetua. Questa semplice considerazione ha immediatamente palesato in dottrina dubbi di costituzionalità per eccesso di delega, puntualmente tradotti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 176 del 1991 con la quale venne dichiarata la illegittimità costituzionale della norma corrispondente proprio per eccesso di delega.

La decisione ha innescato un dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla portata concreta della declaratoria di illegittimità costituzionale. Si riteneva, da un lato, che il dispositivo si riferisse solo alla struttura letterale del vecchio art 442 comma 2 c.p.p. onde il giudice dell’udienza preliminare avrebbe potuto giudicare col rito abbreviato i reati punibili con l’ergastolo, senza, però, poter applicare, nel caso di effettiva applicazione dell’ergastolo, riduzioni di pena, posta la irriducibilità quantitativa della sanzione criminale non temporanea.

Su un fronte opposto, invece, si sosteneva la inscindibilità del versante premiale dal giudizio speciale e quindi si riteneva inammissibile la celebrazione del giudizio abbreviato per i reati punibili, anche solo in astratto, con l’ergastolo.

E’ prevalsa l’ultima tesi (di matrice giurisprudenziale) e per molti anni il rito abbreviato è stato ritenuto inapplicabile per i reati punti in astratto con la pena dell’ergastolo a nulla rilevando che il giudice dovesse, in concreto, applicare una pena diversa. L’interpretazione era sostenuta dalla convinzione circa la latitudine dei poteri di verifica del giudice, il quale, in sede di delibazione sulla richiesta di definizione anticipata del giudizio, poteva e doveva solo statuire sulla sussistenza dei presupposti di accesso al rito e, quindi, solo sulla decidibilità allo stato degli atti. Nessun ulteriore spazio residuava per sindacati più penetranti in ordine al perimetro dell’imputazione (cfr. Corte cost. n. 163 del 1992 e n. 305 del 1993), compresa la possibile neutralizzazione dell’imputazione preclusiva del rito, attraverso il riconoscimento delle attenuanti (cfr. Corte cost. n. 204 del 1994 e n. 263 del 1995).

L’esigenza di scongiurare che la preclusione al rito speciale fosse determinata da scelte errate o arbitrarie del pubblico ministero (*dominus* della formulazione dell’imputazione) era assicurata – si diceva – dal controllo sui presupposti affidato al giudice del dibattimento, al quale era demandato comunque il dovere di verificare, con giudizio *ex ante*, oltre alla decidibilità allo stato degli atti, anche la correttezza della qualificazione del fatto e delle circostanze

Con la legge Carotti del 1999, il legislatore ha inteso ripristinare l’originario spettro applicativo del giudizio, prevedendo, espressamente che la pena dell’ergastolo venisse ridotta, a seguito di giudizio abbreviato, con la reclusione di anni trenta.

Attraverso la legge del 1999 è stato reintrodotto il rito, precedentemente escluso non per motivi collegati alla sua irragionevolezza ma esclusivamente per eccesso di delega. La modifica normativa è stata completata con la l. 4 del 2001 (di conversione del D.L. n. 341 del 2000) ove è stato precisato che con la parola ergastolo si intende riferirsi all’ergastolo semplice e che l’ergastolo con isolamento diurno, nel caso di giudizio abbreviato, si trasforma in ergastolo semplice.

Il nuovo complesso normativo ha generato numerosi interventi della Corte EDU, della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione relativamente all’applicabilità retroattiva della norma più favorevole. In conclusione, è stata ritenuta applicabile anche agli imputati che, per avendo contestati reati punti in astratto con la pena dell’ergastolo, avessero fatto richiesta di giudizio abbreviato precedentemente alle modifiche normative introdotte con la legge n. 479 del 1999 (c.d. legge Carotti) (Cfr., per un quadro generale della discussione, Corte EDU, 17.9.2009, Scoppola c. Italia; Corte Costituzionale n. 210 del 2013).

Senza alcune pretesa di dar conto con precisione e puntualità di complesse articolazioni del dibattito dottrinale e soprattutto dei vari approdi giurisprudenziali, oggettivamente esterni allo specifico ambito del mio intervento, devo però sottolineare come l’ampio confronto sui rapporti tra giudizio abbreviato e pena dell’ergastolo, pur avendo scandagliato il tema in tutti i suoi possibili risvolti, non ha mai messo in risalto un profilo di inopportunità, sotto il profilo della tutela della collettività o più in generale della tutela sociale, o di irragionevolezza della scelta normativa in relazione al tipo di sanzione prevista in astratto.

Viceversa, al centro del dibattito dottrinale è sempre stata posta la esigenza di implementare il ricorso ai riti speciali per raggiungere l’obiettivo di deflazionare, in modo significativo, il ricorso al dibattimento, strada imprescindibile per restituire una credibile efficienza al nostro sistema processuale penale.

**4. Ergastolo: la crisi dell’idea stessa del “fine pena mai”, le nuove frontiere culturali e giurisprudenziali**

Non ha perso attualità la disputa sulla (non) eticità e sulla (il) legittimità della pena perpetua in un sistema democratico. Non a caso, l’ordinamento Vaticano ha abolito da qualche anno l’ergastolo, sostituendolo con la reclusione da trenta a trentacinque anni. Molteplici sono le critiche che vengono mosse all’istituto dell’ergastolo anche nel nostro Paese, partendo da diversi piani costituzionali. Si sostiene, in rapida sintesi, che l’ergastolo è illegittimo perché è una pena fissa e automatica in contrasto con gli art. 3, 24 comma 2, 27 comma 3 Cost.; che è illegittimo perché contiene in sé una disparità di trattamento ; che è illegittima perché contrasta col principio (e con il senso di) di umanità della pena (art. 27 comma 3 Cost.) ; che è illegittima perché contrasta con la finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27 comma 3 Cost.; che è illegittimo perché anacronistico.

Sono tutti profili che meriterebbero attenzione, ma che travalicano il punto specifico del quale mi sto occupando. Rappresentano, però, la premessa per verificare, sempre con estrema concisione, se il nucleo concettuale essenziale dell’ergastolo – “*fine pena mai*” – è ancora attuale ovvero se, come a me sembra, si stanno facendo man mano e lentamente, passi in avanti verso la modellazione di molti tratti della pena perpetua in quelli tipici della pena temporanea. Sicchè, sostituire la pena perpetua con la massima pena temporanea non viola alcun presidio di garanzia per la società, né mette in crisi la tutela della collettività.

La Corte costituzionale, con la sentenza n.149 del 21.6.2018 (Pres. Lattanzi, Est, Viganò), ha affrontato, sia pure nell’ottica di un particolare tipo di ergastolo c.d. ostativo, alcuni temi in modo davvero mirabile.

La Corte ha preso spunto da una particolare situazione cosi descritta:  *Mentre, dunque, per la generalità dei condannati le soglie temporali di accesso ai singoli benefici possono essere anticipate per effetto delle detrazioni conseguenti alla liberazione anticipata, in proporzione al numero di semestri nei quali la loro partecipazione all’opera di rieducazione sia stata valutata in termini positivi, la soglia dei due terzi di pena o dei ventisei anni nel caso di ergastolo, per le speciali categorie di condannati cui si riferisce l’art. 58-quater, non è suscettibile di alcuna riduzione per effetto della liberazione anticipata, pure eventualmente maturata dal condannato per effetto della sua partecipazione all’opera rieducativa durante l’intero corso della sua permanenza in carcere. Con il risultato che, rispetto al caso specifico dei condannati all’ergastolo, le detrazioni di pena virtualmente accumulate a titolo di liberazione anticipata (già inidonee a incidere sul termine finale della pena, che è inflitta a titolo perpetuo) divengono del tutto inutili ai fini pratici, dal momento che – una volta espiati ventisei anni effettivi di pena – le ordinarie soglie temporali per la concessione di tutti gli altri benefici previsti dalla legge sull’ordinamento penitenziario sono già ampiamente scadute.*

Il profilo era stato sottolineato dal giudice che ha sollevato la questione di legittimità poiché la disciplina derogatoria (l’art. 58 quater comma 4 dell’ordinamento penitenziario prevede che, per le ipotesi ivi richiamate, i condannati all’ergastolo possano usufruire dei benefici penitenziari solo dopo aver scontato 26 anni di reclusione), con particolare e specifico riferimento ai condannati all’ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione che abbiano cagionato la morte della vittima (ragionamento, poi, esteso all’ipotesi di cui all’art. 289 bis c.p.), sarebbe incompatibile, per un verso, con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della possibile irragionevolezza della disparità di trattamento evidenziata; e, per altro verso, con l’art. 27, terzo comma, Cost., per la possibile irragionevolezza intrinseca della disciplina rispetto alla necessaria funzione rieducativa della pena.

La Corte ha accolto la questione affermando alcune cose di estrema importanza, utili anche nella ottica della piena comprensione del lento cammino di trasformazione dell’ergastolo.

Il ragionamento della Consulta segue queste scansioni: “*l’appiattimento all’unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l’accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell’art. 4-bis ordin. penit. si pone, infatti, in contrasto con il principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena (sentenza n. 255 del 2006; in senso conforme, sentenze n. 257 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995), ossia del graduale reinserimento del condannato all’ergastolo nel contesto sociale durante l’intero arco dell’esecuzione della pena*”.

…………………. *A tale profilo di irragionevolezza intrinseca della disciplina nel prisma della funzione rieducativa della pena denunciato dal giudice rimettente può, d’altra parte, aggiungersi l’ulteriore considerazione che la disposizione censurata, sterilizzando ogni effetto pratico delle detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata sino al termine di ventisei anni, riduce fortemente, per il condannato all’ergastolo, l’incentivo a partecipare all’opera di rieducazione, in cui si sostanzia la ratio dello stesso istituto della liberazione anticipata (sentenze n. 186 del 1995 e n. 276 del 1990)*………*Un terzo profilo di irragionevolezza intrinseca della disposizione censurata, in relazione alla necessaria finalità rieducativa della pena, deve infine essere rilevato. Il carattere automatico della preclusione temporale all’accesso ai benefici penitenziari da essa stabilito per i condannati all’ergastolo impedisce al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato all’ergastolo durante l’esecuzione della pena stessa, in ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna. Tale automatismo – e la connessa impossibilità per il giudice di procedere a valutazioni individualizzate – contrasta però con il ruolo che deve essere riconosciuto, nella fase di esecuzione della pena, alla sua finalità di rieducazione del condannato; finalità ineliminabile (sentenza n. 189 del 2010), che deve essere sempre garantita anche nei confronti di autori di delitti gravissimi, condannati alla massima pena prevista nel nostro ordinamento, l’ergastolo (sentenza n. 274 del 1983)”*

Le motivazioni della Corte sono di estremo rilievo perché dimostrano come anche l’ergastolo rappresenti una pena destinata, per sua natura e in presenza delle condizioni giuridiche previste, a trasformarsi, in concreto, in una sanzione a tempo. Il declino del “fine pena mai” è inesorabile dal momento che non può esistere una condanna che prescinda totalmente dalla possibilità di riacquistare la libertà: sarebbe lesiva dei principi di rieducazione e umanità della pena scolpiti nell’art. 27 comma 3 Cost.

Il dato rileva, dal punto di vista ontologico, anche per l’indagine conoscitiva che la Ecc.ma Commissione giustizia della Camera dei deputati sta effettuando.

L’ergastolo non è una pena irriducibile.

Anzi, il codice penale, riconosce al proprio meccanismo di riduzione in pena temporanea anche più significativi di quelli contemplati per la scelta del giudizio speciale in esame.

La sua trasformazione premiale non solo è etica, ma corrisponde anche alla logica che impregna l’intero ordinamento penale con riferimento alla sanzione criminale.

Trasformare l’ergastolo semplice in trent’anni di reclusione (e a maggior ragione trasformare l’ergastolo con isolamento diurno in ergastolo semplice) non mette in pericolo l’ordine pubblico, né rappresenta un abbassamento del livello di guardia rispetto alle fondamentali esigenze di tutela della collettività e di difesa sociale.

Colgo anche l’occasione per sollecitare la riflessione dei Parlamentari della Repubblica sulla necessità di affrontare, più in generale, la “sopportabilità” in termini etici e giuridici della pena perpetua (ergastolo). Credo che il nostro Paese e la nostra Democrazia siano pronti, sul piano culturale e giuridico, a mettere in discussione un istituto che, in radice, nega l’idea stessa di pena finalizzata alla rieducazione del condannato.

**5. Rito abbreviato e reati punti con l’ergastolo**

Il tema centrale delle due proposte di legge si deve confrontare con l’attuale assetto, susseguente all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, del rito abbreviato, forma procedurale originariamente pensata per “accelerare il processo”, che vive, attualmente, una diversa “ ordinarietà” costruita sulla monocraticità in chiave efficientista.

Oggi, non a caso, il rito semplificato è previsto per tutti i reati (senza alcuna esclusione), rappresenta ed integra un vero e proprio diritto dell’imputato (nel quale si compendia, in modo inscindibile, anche il diritto alla riduzione di pena, previa rinunzia a difendersi provando utilizzando la massima latitudine del dibattimento), consente di accelerare vistosamente i tempi del processo proprio per i delitti di maggiore gravità e maggiore allarme sociale, ove gli imputati sono (spesso) detenuti ed evitare le scarcerazioni per decorrenza termini che, invece, sono la spina nel fianco dei dibattimenti lunghi e complessi. Contribuisce, quindi, in modo sensibile, all’efficienza del sistema.

Nelle vicende più gravi, relative a fatti che coinvolgono la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico, l’esigenza più sentita è proprio quella di accertare in tempi brevi il diritto i fatti e giudicare con celerità (ma nel rispetto delle regole) gli imputati. La crisi del processo risiede, tra l’altro, nella lentezza dell’accertamento.

Il rito abbreviato viene scelto soprattutto nei processi con imputati detenuti per gravi reati e consente, in questi casi, enormi risparmi di tempo e di risorse. Possiamo dire che l’effetto particolarmente positivo sul sistema si nota in modo particolare proprio nei processi complessi, con imputati detenuti per gravi vicende (che si traducono in contestazioni di reati gravi).

L’art. 111 cost., nel prevedere, per il processo penale, il principio del contraddittorio nella formazione della prova quale regola imprescindibile del giusto processo, ha stabilito, tra le eccezioni a tale regola, la volontà dell’imputato, il quale può rinunziare a tale prerogativa.

La richiesta di anticipata definizione si traduce nella domanda di essere giudicato sulla base degli elementi investigativi, pienamente utilizzabili quali prove del giudizio; ciò non crea alcuna crepa nel telaio di garanzie previste dalla Costituzione, poiché la eccezione è specificamente contemplata dalla disposizione sovraordinata.

La situazione delineata rappresenta la caratteristica saliente del rito abbreviato, ove, di norma, si verifica proprio questo. L’imputato, chiedendo di essere giudicato all’udienza preliminare (o avanti al GIP se l’azione penale è stata esercitata in modo diverso dall’ordinario: ad esempio con giudizio immediato), rinunzia alle prerogative del dibattimento e consente che il suo giudizio avvenga utilizzando come prove le attività investigative effettuate prevalentemente dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, ma anche dal difensore, nella fase delle indagini preliminari. Ciò comporta un enorme risparmio in termini di tempo, evidente e innegabile. Ed anche il riconoscimento implicito della bontà dell’attività investigativa.

Uno dei pilastri del giusto processo è, peraltro, rappresentato dal principio della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 Cost.), che rileva maggiormente nei processi complessi, con imputati detenuti per fatti gravi, ove, peraltro, anche se i tempi di prescrizione sono molto lunghi, incombe il rischio di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare (in questo ambito si annoverano sicuramente i reati puniti con la pena dell’ergastolo, soprattutto se connessi ad altri reati).

Naturalmente, la riduzione drastica dei tempi di durata del rito è presente sempre, in tutti i giudizi abbreviati, anche se la fattispecie contestata non è particolarmente grave. In questi casi, però, il procedimento speciale viene scelto con minore frequenza e non sempre perché prevalgono le necessità probatorie connesse all’ampiezza del contraddittorio dibattimentale.

Come già accennato in precedenza, la scelta del rito abbreviato, esprime, di regola, l’accettazione del materiale investigativo raccolto dal pubblico ministero. Tale fatto spinge, inevitabilmente, verso l‘efficienza dell’attività investigativa: più è completo il materiale raccolto nelle indagini preliminari, meglio sono fatte le investigazioni, più breve è il tempo in cui le stesse sono state svolte, maggiore è la possibilità che l’imputato chieda di essere giudicato col rito abbreviato. In fondo, si compendiano l’efficienza investigativa e il suo riconoscimento esterno: il prodotto è l’accelerazione della definizione della vicenda. Anche il giudizio abbreviato probatoriamente condizionato esprime la medesima peculiarità, con la differenza che, in questo caso, l’imputato chiede di aggiungere qualche dato probatorio in più, ma sempre nell’alveo della strumentalità rispetto alle esigenze della decisione e del principio di economicità tipico del rito speciale.

Dunque massima efficienza e drastica riduzione dei tempi processuali, che passano, però, attraverso la rinunzia al pieno contraddittorio dibattimentale, molto più lungo e complesso. E’ evidente, però, che l’appetibilità di una scelta volontaria, capace di consentire un significativo lucro in termini di risorse giudiziarie e tempi di durata dei processo, valorizzando l’efficienza investigativa, non può che passare attraverso l’elargizione di un premio (la riduzione della pena) coerente con l’impianto costituzionale ed anche utile in termini di politica penale.

Sotto questi due primi profili è, a mio giudizio, sicuramente un errore, in termini di efficienza del sistema giustizia, sottrarre da questa prospettiva, di enorme impatto anche sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo, i reati punti con la pena dell’ergastolo, che spesso rappresentano vicende gravi, complesse e di prevedibile lunga durata dibattimentale. Rinunziare, in questi casi, a cuor leggero al rito abbreviato equivale a sacrificare efficienza e ragionevole durata del processo proprio in alcuni casi nei quali detti valori sono più avvertiti.

Esiste anche un ulteriore versante degno di attenzione. Il fondamentale principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. si oppone decisamente a trattamenti differenti in situazioni analoghe. Il valore espresso dalla norma costituzionale - posta, non a caso, immediatamente dopo la esaltazione della sovranità popolare (art. 1) e il riconoscimento e la tutela di tutti i diritti fondamentali dell’individuo (art. 2), quasi a disegnare le linee portanti della democrazia giuridica italiana - si deve tradurre, sul piano politico e della prospettiva, nella attenzione massima alla uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e, sul piano dei singoli provvedimenti legislativi, nella necessità di evitare che rispetto a vicende analoghe vengano consentite soluzioni normative differenti e pregiudizievoli per alcuni. In particolare, è poco coerente col principio di uguaglianza discriminare tra imputati e imputati rispetto alla possibilità di ottenere una accelerazione cospicua dei tempi di definizione del giudizio, lucrando un premio che rappresenta la conseguenza diretta dell’esercizio di un diritto (la scelta del rito abbreviato).

Naturalmente non ogni differenza di trattamento è illegittima, posta la piena discrezionalità del legislatore di normare le situazioni come meglio crede e di apprestare soluzioni ai conflitti sociali anche differenziate e mutevoli. Il limite alla discrezionalità del legislatore è offerto dalla ragionevolezza delle sue scelte. Ed il principio di ragionevolezza rappresenta anche lo strumento privilegiato – non l’unico, in verità - per verificare la tenuta della garanzia dell’eguaglianza di trattamento nei casi critici.

Fatta questa premessa, devo subito richiamare un concetto che ho già espresso. La possibilità di accedere al rito abbreviato ed allo sconto di un terzo della pena che ne consegue, rinunziando al dibattimento, rappresenta un diritto dell’imputato, azionabile volontariamente. Nell’attuale assetto normativo - sia pure nell’ambito di un andamento altalenante della legislazione (cfr. punto 3) - il rito speciale non soffre alcuna eccezione, potendo essere chiesto per tutti i reati e da tutti gli imputati.

Un’eventuale limitazione del catalogo di reati o di soggetti possibili fruitori del rito in parola finirebbe, invero, per creare una disparità di trattamento, destinata a coinvolgere, inevitabilmente, la previsione dell’art. 3 Cost. Sul piano formale, cioè, è indiscutibile la violazione della garanzia dell’uguaglianza di trattamento, perché taluni imputati sarebbero esclusi dall’accesso al rito speciale solo sulla scorta della astratta previsione sanzionatoria prevista per il reato contestato: l’ergastolo.

Si deve aggiungere anche un ulteriore dato utile alla comprensione delle varie implicazioni della scelta normativa contenuta nelle due proposte di legge.

La scelta del rito abbreviato integra un diritto dell’imputato, il cui esercizio volontario incide sulle conseguenze sanzionatorie nel caso di condanna - cioè, sulla “carne” dell’imputato – determinando una significativa riduzione della pena applicata in concreto.

Sotto questo profilo, appare utile ricordare come la Corte costituzionale ha, in passato, valutato lo sconto di pena connaturato alle scelte dei riti deflattivi.

Con le sentenze n. 66 del 1990, 183 del 1990 e 81 del 1991, la Consulta è intervenuta per censurare la previsione, all’epoca vigente, che consentiva al dissenso immotivato del pubblico ministero di impedire all'imputato di fruire di una congrua riduzione della pena riconosciutagli dalla legge. In questi casi, ovviamente differenti da quello del quale mi sto occupando ma ad esso vicini dal punto di vista del valore riconosciuto, in linea generale, alla riduzione di pena prevista per il rito abbreviato e per l’applicazione della pena su richiesta, la Corte costituzionale ha rinvenuto un contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione, in quanto, da un lato, la riduzione della pena verrebbe condizionata da una mera scelta processuale dell'accusa, capace di sottrarre all'imputato la “certezza delle conseguenze delle sue scelte comportamentali” in violazione dei principi di legalità e colpevolezza; dall'altro, è stata evidenziata anche una disparità di trattamento fra chi, nella medesima situazione processuale, fruisca di un consenso immotivato dell’accusa e chi trovi ostacolo nel dissenso, pure immotivato, ed insindacabile, della stessa, violando i canoni di “adeguatezza e proporzione” (che vuole sanzioni uguali in situazioni uguali), al centro della tutela prevista dall’art. 3 della Costituzione.

Questi principi, pur nella loro peculiare valenza, ritornano nel caso di specie, soprattutto laddove essi esprimono, dal punto di vista giuridico ed ontologico, il diritto dell’imputato ad ottenere la riduzione di pena prevista dalla legge quale conseguenza della scelta del rito speciale.

Diventa a questo punto interessante comprendere – per verificare la tenuta dell’art. 3 Cost. - se la peculiare disciplina che si vuole introdurre e che reca in sé, come abbiamo sottolineato più volte, una differenza di trattamento procedurale evidente sia ragionevole o, almeno, non sia irragionevole.

La giustificazione razionale che fonda le proposte di legge sembra essere la volontà “*che per certi reati per cui la legge prevede la pena in astratto dell’ergastolo – si parla, ad esempio, di stragi, di femminicidi efferati, di altri gravi atti che riguardano il terrorismo – si celebri il processo, ci accertino le responsabilità e ci sia la pena congrua, proporzionata alla gravitò del fatto*” (C. 460 Morani) ed inoltre che il processo si svolga “*davanti al giudice naturale, che è la Corte di assise, e non dinanzi ad un giudice monocratico, con le piene garanzie sia per l’imputato, sia per le vittime, di partecipare all’accertamento della verità*” (C. 460 Morani). In una direzione analoga, forse ancor più diretta a profili connessi alla sanzione, è stato sottolineato che “*consentire la scelta del giudizio abbreviato…..non sembra accettabile per reati che, in ragione della loro gravità, il codice penale punisce tanto severamente e che creano un grave allarme sociale nell’opinione pubblica*” (C. 392 Molteni).

Le ragioni che sostengono le proposte sono, allora, di due tipi: da un lato, le esigenze connesse all’individuazione del giudice naturale ed all’ampiezza delle garanzie per l’imputato e la parte offesa; dall’altro, invece, la incongruenza della riduzione della pena dell’ergastolo nella pena temporanea di trenta anni di reclusione e dell’ergastolo con isolamento diurno nell’ergastolo semplice.

Faccio fatica a comprendere le ragioni del primo tipo. Ad eccezione di quella sull’opportunità che il giudizio sui reati di sangue sia affidato alla Corte di assise - che potrebbe essere soddisfatta prevedendo la competenza di quest’ultima a celebrare il rito abbreviato per tutti i reati che l’art. 5 c.p.p., *ratione* materia o per previsione sanzionatoria, gli affida -, le altre, nel versante che riguarda l’imputato, sono soddisfatte anche nel giudizio abbreviato, dove sono applicate tutte le garanzie previste dall’ordinamento ad eccezione della formazione della prova in contraddittorio: ma poiché il rito è scelto dall’imputato e la norma rispetta il dettato dell’art. 111 Cost. non riesco a individuare il *vulnus* evidenziato. Sul versante della persona offesa, invece, credo che la esigenza di maggior spessore sia connessa all’efficienza delle indagini ed alla celerità della definizione del processo: obiettivi che il giudizio abbreviato privilegia e non mortifica.

La scelta della monocraticità del giudice competente a celebrare il rito abbreviato, peraltro, coinvolge tutte le fattispecie, anche quelle complesse, naturalmente di competenza del Tribunale collegiale o della Corte di Assise. Ciò ha una sua logica, collegata alla necessità di dare efficienza al sistema e ridurre il carico dei giudici del dibattimento. Se si affidasse a questi ultimi la decisione allo stato degli atti sarebbe, probabilmente, vanificata la ragion d’essere del rito speciale e la sua vocazione deflattiva.

Si può sostenere, peraltro, che nell’assetto problematico in cui versa il processo penale, il rito abbreviato voluto per “accelerare il processo”, vive oggi una diversa  
“ordinarietà” costruita sulla monocraticità in chiave efficientista.

Pone qualche perplessità anche il richiamo alla “incongruenza” o “irragionevolezza” della riduzione delle pena per reati di particolare gravità e allarme sociale punti con la pena dell’ergastolo.

Va innanzitutto evidenziato come la riduzione di pena prevista per i reati punti con l’ergastolo non sia, poi, tanto significativa, né evidente, posto che l’ergastolo semplice si trasforma nella reclusione a trenta anni (equivalente alla pena temporanea massima prevista dal codice penale) e l’ergastolo con isolamento diurno (forma di detenzione particolarmente odiosa e non coerente con la vocazione rieducativa affidata, ex art. 27, dalla Costituzione alla sanzione penale e con il principio di umanizzazione delle pene) si trasforma in ergastolo semplice. Insomma, la riduzione della pena prevista non ha neppure l’appetibilità che normalmente consegue alla scelta del rito abbreviato, dove la riduzione di pena è di un terzo della sanzione irrogata. La trasformazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno in ergastolo semplice, peraltro, si traduce esclusivamente nell’elisione di una ingiustificata asprezza del regime detentivo che andrebbe, in verità, eliminata dall’ordinamento giuridico tanto è disumana e degradante. Inoltre, sul piano della tutela della collettività e della tranquillità sociale la differenza tra ergastolo semplice ed ergastolo con isolamento diurno è, ammesso che esista, davvero impercettibile.

Giova anche sottolineare, in questa prospettiva critica, come i processi ove sono contestate pluralità di fattispecie connesse punibili, in astratto, con l’ergastolo con isolamento diurno, sono anche di particolare complessità, spesso con imputati detenuti, ove la celerità della definizione della *res iudicanda* rappresenta una valore aggiunto da perseguire e incentivare, non certo dal ostacolare.

Per quanto riguarda, invece, la trasformazione dell’ergastolo semplice nella reclusione di trenta anni si deve ragionare tenendo in debita considerazione almeno tre profili, pur prescindendo dalla avversione nei confronti della pena non temporanea e della sua eccentricità rispetto allo statuto costituzionale della sanzione criminale.

Per un verso, l’ergastolo come “fine pena mai” sta andando rapidamente in crisi. Le prospettive rieducative connesse alla possibilità di accedere ai benefici e, quindi, in ultima analisi di riacquistare la libertà dopo aver scontato una congrua pena, sono state, come ho sottolineato al punto 3, valorizzate anche per l’ergastolo “c.d. ostativo” dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 149 del 21 luglio 2018 (depositata l’11.7.2018; Pres. Lattanzi, Est. Viganò). Esse valgono, a maggior ragione, per l’ergastolo semplice che, inevitabilmente, può tradursi nel corso della sua vita (e quasi sempre si traduce, se il condannato partecipa alla propria attività di rieducazione) in una pena temporanea.

Allora, la trasformazione in trenta anni di reclusione rappresenta sicuramente un premio, la cui valenza, però, non è di tale portata da renderla sproporzionata rispetto agli altri casi di rito abbreviato. Anzi, credo che sia addirittura, nel complesso ed in prospettiva, meno consistente.

Un ulteriore riflessione mi sembra utile. Non sempre i reati punti con la pena dell’ergastolo sono quelli che destano maggior allarme sociale e che mettono in pericolo significativo l’ordine pubblico o la pubblica tranquillità. La loro gravità è sicuramente connessa al valore supremo del bene – la vita – che ledono. Ma sul versante dell’ordine pubblico o dell’allarme sociale, ci sono altri reati punti con pene temporanee - associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, associazione terroristica, sequestro di persona a scopo di estorsione – che sono di uguale, se non maggiore gravità. Se si intraprende la strada di vietare il giudizio abbreviato per i reati in astratto di enorme o particolare gravità si finirà, giocoforza, per escludere il ricorso al rito speciale anche in altri casi, o, almeno, si correrà questo rischio. Il danno per l’efficienza del sistema sarebbe enorme.

Infine, trent’anni di reclusione rappresentano il limite massimo raggiungibile, nel nostro sistema penale, dalla pena detentiva temporanea, mentre la reclusione per un singolo reato non aggravato non può superare i ventiquattro anni.

Il limite quantitativo in esame integra anche il tetto massimo raggiungibile nel caso di cumulo di pene temporanee inflitte ed inferiori a ventiquattro anno per ciascun reato. Ciò significa che un soggetto potrebbe essere condannato cento volte a pena inferiore a 24 anni di reclusione, raggiungere un cumulo anche di oltre mille anni, ma ne sconterà sempre trenta. Ciò si verifica, ad esempio, per molti collaboratori di giustizia, condannati per centinaia di reati e anche molti omicidi, ognuno con pena contenuta per effetto del positivo contributo offerto con la collaborazione processuale: in questi casi, sovente il cumulo materiale delle pene applicate in concreto supera le diverse centinaia di anni, ma attraverso il calmiere previsto dagli artt. 66 e78 c.p. si riduce automaticamente a trent’anni di reclusione.

Ciò dimostra che la pena temporanea in esame è quella massima possibile nell’impianto del sistema penale sostanziale del 1930, impianto di matrice – non bisogna dimenticarlo – autoritaria.

Ho già sottolineato come l’ergastolo non sia una pena irriducibile, dal momento nel sistema penale è già prevista una modalità di riduzione della pena perpetua. L’art. 65 c.p. stabilisce, infatti, che quando ricorre una circostanza attenuante e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, la sanzione dell’ergastolo è sostituita con la reclusione da venti a ventiquattro anni. Appare evidente che siamo al cospetto di una riduzione di pena molto più sostanziosa di quella prevista per la scelta del rito abbreviato.

La trasformazione non ridonda, dunque, a favore dell’imputato in modo irragionevole. Tutt’altro.

Si deve ancora aggiungere che sarebbe errato limitare l’ottica di valutazione dell’opportunità/utilità del giudizio speciale in commento al solo versante della condanna. Il rito abbreviato si traduce in un giudizio vero e proprio, che può concludersi con una condanna o con un’assoluzione. Nell’ultimo caso, sembra davvero ingiustificato e irragionevole negare all’imputato, che ritiene di essere “non colpevole”, la possibilità di anticipare la definizione del giudizio all’udienza preliminare e far valere la propria innocenza (o, per meglio dire, non colpevolezza) con congruo anticipo.

La giustificazione che regge la scelta di fondo contenuta nelle due proposte di legge, è, quindi, a mio giudizio, debole, al punto da non giustificare, sul piano della ragionevolezza, la disparità di trattamento che inevitabilmente ne deriva.

La considerazione si traduce nella rappresentazione del rischio di illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost.

La costruzione dell’irrazionalità del rito abbreviato per i reati punti con la pena dell’ergastolo solo o prevalentemente nella prospettiva della possibile condanna (laddove l’attenzione viene focalizzata in prevalenza sulla riduzione delle pena) si scontra inevitabilmente con la presunzione di non colpevolezza prevista dall’art. 27, comma 2, Cost., principio che si oppone a qualsiasi equiparazione tra imputato e colpevole. Vietare l’accesso ad un rito premiale previsto per tutti, solo perché non si vuole ridurre – anche se di poco – la pena dell’ergastolo, senza alcuna considerazione del beneficio in termini di accelerazione dei tempi del processo per l’imputato non colpevole, equivale a violare la presunzione di non colpevolezza. In questa particolare prospettiva, dunque, alla modifica proposta si oppone anche il principio sancito dall’art. 27 comma 2 Cost.

Un ulteriore norma di rango costituzionale coinvolta è sicuramente il diritto di difesa, di cui all’art. 24 comma 2 Cost., la cui valenza generale non può essere relegata alla presenza del difensore tecnico né alla partecipazione dell’imputato al processo, ma ha una dimensione che coinvolge l’intero patrimonio di diritti dell’imputato e la possibilità di azionarli nei casi previsti.

Più volte ho sottolineato che le scelte deflattive, collegate alla riduzione della pena, sono prerogative che il sistema processuale costruisce quali diritti dell’imputato. Diritti ai quali consegue – e di questo l’ordinamento prende atto – un risparmio di tempi e risorse notevoli, che viene premiato, non fosse altro che per incentivarlo. Vietare tali prerogative solo per poche fattispecie di reato equivale e violare il diritto di difesa degli imputati ai quali vengono contestate le fattispecie escluse.

A questi profili si deve aggiungere quello dell’efficienza del sistema giustizia, che passa necessariamente ed assolutamente attraverso l’incentivazione dei giudizi speciali deflattivi premiali ed in particolare, per i reati più gravi (esclusi dal patteggiamento, dal rito monitorio e dalla messa alla prova) del rito abbreviato.

Prof. Avv. Agostino De Caro